

Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2012, n. 87-3597

Programma di sviluppo rurale (PSR) del Piemonte 2007-2013: Misura 214 "Pagamenti agroambientali" - Prolungamento della durata degli impegni terminati nel 2011, ai sensi del reg. di esecuzione (UE) n. 679/2011 della Commissione: azioni 214.7/2 (Coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica) e 214.7/3 (Fasce tampone inerbite).

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio e ss.mm.ii. che ha costituito, tra l'altro, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per il periodo di programmazione 2007-2013 che stabilisce che il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale (PSR).

Considerato che il reg. (CE) n. 1698/2005 individua all'art. 39 i pagamenti agroambientali come gli impegni che oltrepassano le specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 5 e 6 degli allegati II e III del reg. (CE) n. 73/2009 e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale.

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione e ss.mm.ii., recante disposizioni di applicazione del reg. (CE) 1698/05, in base al quale è stato predisposto il contenuto del PSR 2007-2013 del Piemonte.

Visto il PSR 2007-2013 del Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 44-7485 del 19.11.2007, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5944 del 28.11.2007 che ha subito un'ulteriore modifica nel 2008, approvata dalla Commissione il 12.03.2009 ed in ultimo è stato approvato con le modifiche determinate dalla revisione cosiddetta "health check" della PAC, in data 10.12.2009.

Preso atto che nel 2007 è stata stabilita l'apertura anticipata e condizionata dei termini per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento per la stessa annualità) per le azioni 214.1, 214.2 e 214.8/1 con la D.G.R. n. 59-5652 in data 2.04.2007, adeguata alle disposizioni definitive del PSR con la D.G.R. n. 54-8664 del 21.04.2008.

Specificato che le azioni citate prevedono per un quinquennio l'esecuzione delle seguenti attività:

- 214.1 (Applicazione di tecniche di produzione integrata);
- 214.2 (Applicazione di tecniche di produzione biologica);
- 214.8/1 (Conservazione di razze locali minacciate di abbandono).

Esaminato il testo del secondo comma, par.12, art. 27 del reg. (CE)1974/2006, novellato dal reg. (UE) n. 679/2011 della Commissione che recita: <<Gli Stati membri possono autorizzare l'adeguamento degli impegni agroambientali o di benessere animale in corso di esecuzione, a condizione che il programma di sviluppo rurale approvato preveda la possibilità di un simile adeguamento e l'adeguamento stesso sia debitamente giustificato alla luce degli obiettivi dell'impegno.

L'adeguamento può consistere anche nel prolungamento della durata dell'impegno. Questa non può estendersi oltre la fine del periodo cui si riferisce la domanda di pagamento per il 2013>>>.

Verificato che il PSR del Piemonte al cap. 5.3.2.1.4 par. 9.c) *Adeguamento degli impegni* prevede la possibilità di autorizzare adeguamenti degli impegni già assunti ai sensi del citato art. 27 par. 12.

Svolte le valutazioni normative descritte per le fattispecie delle azioni 214.1, 214.2 e 214.8/1, molto rilevanti a causa della consistenza delle domande e degli importi necessari rispettivamente pari a 6636 domande e circa 22,8 milioni di € di spesa pubblica totale, ne è stato autorizzato il prolungamento degli impegni mediante la DGR n. 19-2790 in data 24.10.2011 avente per oggetto "PSR 2007-2013 della Regione Piemonte D.G.R. n. 44-7485 del 19.11.2007 e s.m.i.: misura 214 "Pagamenti agroambientali". Prolungamento degli impegni pluriennali con scadenza nel 2011, ai sensi del reg. di esecuzione (UE) n.679/2011 della Commissione".

Precisato che la D.G.R. citata ha consentito l'adeguamento degli impegni agroambientali previsto dal secondo comma, par. 12, art. 27 del reg. (CE) n.1974/2006 come modificato dal reg. (UE) 679/2011 del 14.07.2011, individuando solo le fattispecie delle azioni 214.1, 214.2 e 214.8/1.

Verificato altresì che nel corso degli anni successivi al 2007 sono state presentate le domande annuali di pagamento ai sensi delle azioni iniziali, ma è stata pure concessa la possibilità di trasformare - anche in modo parziale - gli impegni già assunti per le azioni 214.1 e 214.2 in impegni delle azioni 214.7/2 (Coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica) e 214.7/3 (Fasce tampone inerbite) per gli anni restanti al compimento del quinquennio.

Specificato che tale trasformazione è stata concessa nei seguenti anni:

- 2010, mediante la DD n. 403 del 13.04.2010 avente per oggetto "PSR 2007-2013 del Piemonte: campagna 2010. DGR n. 50-13328 del 15.02.2010: Disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento ai sensi delle azioni 214.1, 214.2, 214.3, 214.4, 214.6/1, 214.7/2, 214.7/3, 214.8/1, 214.9 della Misura 214 "Pagamenti agroambientali"

e

- 2011, mediante la DD n. 332 del 21.04.2011 (con particolare riferimento all'Allegato facente parte integrante) avente per oggetto "Disposizioni applicative relative alle domande di pagamento 2011 ai sensi della misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte".

Visto che la trasformazione degli impegni nel 2010 e nel 2011 è stata adottata da un ridottissimo numero di agricoltori e che è possibile stimare le necessità finanziarie per l'anno di prolungamento nel 2012 delle domande afferenti a questa fattispecie in circa 20.000 € di spesa pubblica totale.

Considerato che la gestione dei flussi finanziari del PSR 2007-2013 è effettuata operativamente dall'ARPEA (Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura) e che per la Misura 214 i contributi sono finanziati con i fondi provenienti da due fonti distinte, secondo il seguente schema:

- la quota comunitaria a carico del FEASR (pari al 44% oppure al 64,91% del totale) che viene versata direttamente dalla UE all'organismo pagatore;
- la quota nazionale (pari al 56% oppure al 35,09% del totale) che lo Stato versa direttamente all'organismo pagatore.

Tenuto conto che, a causa della descritta gestione dei flussi finanziari del PSR 2007-2013, il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Ritenute valide anche per le azioni 214.7/2 e 214.7/3 le motivazioni a sostegno del prolungamento consistenti nel vantaggio che l'ambiente può trarre dallo svolgimento degli impegni per un ulteriore anno.

Visto, inoltre, che gli impegni di alcune tipologie colturali delle azioni citate oltrepassano di qualche mese l'anno civile di riferimento della domanda sottoscritta per il 2011 e, pertanto, potrebbero essere in corso.

Considerato opportuno consentire anche ai titolari nel 2011 di domande delle azioni 214.7/2 e 214.7/3 la possibilità concessa dal reg. (CE) 1974/2006 (come modificato dal reg. (UE) 679/2011) di prolungare la durata dei contratti agroambientali, come già compiuto per le azioni 214.1, 214.2 e 214.8/1 mediante la DGR n. 19-2790 del 24.10.2011.

Evidenziato che il prolungamento della durata è facoltativo per gli agricoltori e può beneficiare della flessibilità introdotta dal reg. (CE) n. 1974/2006 (lettera b) comma 2 dell'art. 44) in merito ai trasferimenti di superficie .

Considerato che le azioni 214.7/2 e 214.7/3 sono connesse alle superfici, anche per esse, come avvenuto per le azioni 214.1 e 214.2, viene stabilito di non richiedere ai beneficiari aderenti al periodo di proroga il rimborso dei pagamenti agroambientali ricevuti, in caso di cessione di non oltre il 50% della superficie oggetto d'impegno nel 2011.

Ritenuto utile fornire ai soggetti interessati indicazioni specifiche circa l'anno di prolungamento degli impegni delle azioni 214.7/2 e 214.7/3 e di individuare nelle disposizioni applicative delle domande di pagamento per il 2012 da presentare entro il termine del 15.05.2012, previsto dall'art. 11 del reg. (CE) 1122/2009, la possibilità di realizzare tale evenienza.

Ritenuto necessario affidare alla Direzione regionale Agricoltura l'incarico di emanare le citate disposizioni relative all'applicazione degli impegni nell'anno aggiuntivo.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge,

delibera

in riferimento alla misura 214 "Pagamenti agroambientali" del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 della Regione Piemonte ed in particolare alle domande pluriennali presentate ai sensi di tale misura che hanno compiuto l'ultimo anno di impegno nel 2011:

I. di autorizzare per le azioni 214.7/2 e 214.7/3, come già eseguito per le azioni 214.1, 214.2 ed 214.8/1 con la DGR n. 19-2790 del 24.10.2011, l'adeguamento degli impegni agroambientali previsto dal secondo comma, par. 12, art. 27 del reg. (CE) n.1974/2006 come modificato dal reg. (UE) 679/2011 del 14.07.2011, consistente in un prolungamento della durata degli impegni che non può estendersi oltre la fine del periodo cui si riferisce la domanda di pagamento per il 2013;

II. di stabilire in 1 anno il prolungamento di cui al punto I;

III. di individuare come soggetti che possono avvalersi del prolungamento, i titolari (o loro subentranti) di domande di pagamento giunte nel 2011 all'ultimo anno per le azioni:

- 214.7/2 (Coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica) originatesi da trasformazioni parziali o totali delle azioni 214.1 o 214.2 avvenute negli anni 2010-2011;
- 214.7/3 (Fasce tampone inerbite) originatesi da trasformazioni delle azioni 214.1 o 214.2 avvenute negli anni 2010-2011;

avendo presentato la domanda di aiuto/pagamento ai sensi della DGR n. 5652 del 2.04.2007 e s.m.i.;

IV. di dare atto che la gestione dei flussi finanziari della Misura 214 del PSR 2007-2013 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e di fondi nazionali è effettuata dall'organismo pagatore ARPEA e che l'operazione autorizzata con il presente provvedimento, stimata intorno a 20.000 € di spesa pubblica totale, non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

V. di stabilire di non richiedere ai beneficiari delle azioni 214.7/2, 214.7/3 il rimborso dei pagamenti agroambientali ricevuti in caso di cessione di non oltre il 50% della superficie oggetto d'impegno nel 2011, ai sensi della lettera b) comma 2 dell'art. 44 del reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i. che prevede tale possibilità durante un periodo di proroga;

VI. di richiamare le prescrizioni dei "Pagamenti agroambientali" di cui al PSR 2007-2013 approvato con D.G.R. n. 44-7485 del 19.11.2007 e s.m.i., nonché le norme di condizionalità, i criteri e requisiti obbligatori di cui all'art. 39 par. 3 del reg. CE 1698/2005 stabiliti a norma degli articoli II e III del reg. (CE) n. 73/2009 e di altri pertinenti requisiti obbligatori ed il regime delle riduzioni ed esclusioni di cui al Decreto del ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 ed alla D.G.R. n. 80-9406 del 1° agosto 2008 e ss.mm.ii.;

VII. di incaricare la Direzione regionale Agricoltura di regolamentare nell'anno aggiuntivo l'applicazione degli impegni delle azioni 214.7/2 e 214.7/3, che per talune tipologie colturali potrebbero essere tuttora in corso, mediante apposite disposizioni di natura tecnica da emanare nell'ambito delle procedure per la presentazione delle domande di pagamento aventi scadenza il 15 maggio, secondo l'art. 11 del reg. (CE) n. 1122/2009.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)